



# COMUNE DI MANDURIA

## (Provincia di Taranto)

**ORDINANZA N. 194**

**Data: 23/08/2022**

**SINDACO**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTITRE del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTIDUE dal Sindaco.

**Oggetto:**

PREVENZIONE INSORGENZA DI FATTORI DI RISCHIO DI CADUTA ALBERI/RAMI E/O DI INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA MARTINA F. - LECCE.

**IL SINDACO**

PECORARO GREGORIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## IL SINDACO

**Premesso** che con nota Prot. n. 37659 del 28/07/2022, giungeva a questa P.A. richiesta di *emissione di ordinanza sindacale per prevenire l'insorgenza di fattori di rischio di caduta alberi/rami e/o di incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Martina F. – Lecce*, fatta pervenire da Ferrovie del Sud-Est - Bari;

**Considerato** che tale richiesta scaturisce dalle condizioni meteo legate al periodo, ovvero *in ragione delle temperature estreme registrate nel corso dei mesi estivi, la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per la possibilità di innesco e sviluppo di incendi nonché per la possibile caduta di alberi e/o rami sul tracciato ferroviario*;

**Considerato che** al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di episodi di caduta di rami di alberi e/o rami nonché la propagazione di incendi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, probabili responsabili di interruzione del pubblico servizio di trasporto ferroviario, si rende necessario emanare il presente provvedimento al fine di scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità legata al transito ferroviario della tratta Martina F. – Lecce nonché partecipare i proprietari di terreni limitrofi alla tratta ferroviaria anzidetta, ad una corretta applicazione di quanto fin qui rappresentato;

**Ritenuto necessario** emanare la presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti ex art. 50, comma 5, secondo capoverso, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, **ciascuno per la particella catastale di propria competenza**, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso:

- di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, confinanti con la sede fino a venti metri dal confine ferroviario.

**Preso atto** degli articoli 52, 55 e 56 del richiamato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753:

- *art. 52: Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*
- *Art. 55: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*
- *Art. 56: Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due*

*dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.*

**Richiamato** il P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 207 del 29/1/77 e variante al PRG, approvata con delibera di GR n.11811 del 30/11/83;

**Richiamato** l'articolo 52 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con delibera di Commissione Straordinaria n. 40 del 29/04/2020;

**Visti** gli artt. 13 e 16 del D.P.R. 29.07.1982 n. 577 con i quali è demandato all'autorità comunale l'adozione dei relativi provvedimenti;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Per quanto narrato,

### **ORDINA**

ai **proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie** ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso:

- **di provvedere** al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- **di tenere** sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, confinanti con la sede fino a venti metri dal confine ferroviario.

**Si avverte che**, in caso di inottemperanza a quanto con la presente disposto, si procederà **al deferimento all'A.G., ex art. 650 C.P., del responsabile inadempiente.**

L'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Ecologia ed Ambiente, il Comando di Polizia Locale, il Comando CC Forestale e quanti altri per dovere e competenza, sono incaricati di vigilare per il rispetto della presente Ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si comunica che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Manduria (Ta) – Area 4 – Sviluppo del Territorio – Servizio Ecologia ed Ambiente;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area 4 – Sviluppo del Territorio, dipendente di questo civico Ente;
- **l'Ufficio competente è aperto nei giorni non festivi di martedì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00 e giovedì, dalle ore 9:30 alle 13:00, previa prenotazione attraverso il portale S.U.E., raggiungibile all'indirizzo: <http://www.manduria.cportal.it/>. Per i mesi di luglio ed agosto, pur conservando le stesse modalità di prenotazione, si osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:**
  1. dal 01/07/2021 al 31/07/2021 sarà aperto nei giorni non festivi di martedì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e giovedì, dalle ore 16:30 alle 18:00;
  2. dal 01/08/2021 al 31/08/2021 l'ufficio sarà aperto nei giorni non festivi di martedì e giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Si dispone che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune (<http://www.comune.manduria.ta.it/>), oltre che sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia pubblicità e diffusione e notificata:

**1. tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 47 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:**

- Dirigente della Polizia Locale, pec: [poliziale.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it](mailto:poliziale.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it);
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura – Taranto, pec: [protocollo.prefta@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefta@pec.interno.it);
- Ferrovie del Sud-Est, pec: [segreteria@pec.fseonline.it](mailto:segreteria@pec.fseonline.it);
- Comando Regionale CC Forestale Puglia, pec: [fa44074@pec.carabinieri.it](mailto:fa44074@pec.carabinieri.it);
- Comando CC Forestale sede di Manduria, pec: [fta43462@pec.carabinieri.it](mailto:fta43462@pec.carabinieri.it);
- Comando VV.F., pec: [com.taranto@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it);
- Commissariato Manduria, pec: [comm.manduria.ta@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.manduria.ta@pecps.poliziadistato.it);
- Stazione Carabinieri Manduria, pec: [tta26035@pec.carabinieri.it](mailto:tta26035@pec.carabinieri.it).

Per:

**Il Responsabile Area 4**

**Ing. Alessandro Santo PASTORE**

F.FF.

**Il Vice Segretario**

**Avv. Maria A. ANDRIANI**

**IL SINDACO**

**Dott. Gregorio PECORARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.